



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di iscritto al n°5368 degli affari contenziosi civili dell'anno 2014

TRA

██████████ nato a PALERMO il ██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████ presso il cui studio in VIA ██████████ 11, 90141 PALERMO, è elettivamente domiciliato in virtù di mandato in atti;

ATTORE

E

██████████ nato a CETRARO il ██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████ presso il cui studio in P.ZZA ██████████ PALERMO, è elettivamente domiciliato, in virtù di mandato in atti;

CONVENUTO

oggetto: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat.

CONCLUSIONI

Le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza del 28.04.2021.



MOTIVI DELLA DECISIONI

l'odierno ricorrente conveniva in giudizio [REDACTED] esponendo di essere stato diffamato da quest'ultimo mediante nota n. 369 del 17.06.1999, indirizzata, oltre che all'attore, anche al Sindaco del Comune di Palermo, al Segretario Generale, all'Avvocatura comunale e al Collegio dei revisori dei conti.

Nella suddetta nota, secondo la prospettazione dell'attore, il [REDACTED] all'epoca dei fatti dirigente del settore CED del Comune di Palermo, che si occupava di gestire il sistema informatico e di elaborazione dati del predetto Comune, riferendosi alla nota n. 7145 del 14.05.1999, a firma del dott. [REDACTED] in quel periodo Dirigente della Ragioneria Generale del Comune di Palermo con poteri di controllo e verifica, produceva corrispondenza "...allo scopo di creare il giusto clima di allarme atto a generare gli opportuni interventi per reprimere i comportamenti 'folli' dei dirigenti degli uffici comunali"

Sempre in seno alla detta nota, il [REDACTED] affermava di aver sopportato i "comportamenti molesti", implicitamente attribuiti al ricorrente ed, inoltre, asseriva che la "richiesta è come sempre strumentale e riconducibile alla tecnica sperimentata per indurre i dirigenti a perdere tempo" e apostrofava l'attore sarcasticamente come "esimio e informato dirigente" che tiene un comportamento abituale che genera "corrispondenza su corrispondenza, dilazione dei tempi su dilazione, usando toni da ordine di servizio ad uffici subalterni", concludendo che quanto posto in essere "fa parte di una costante azione di disturbo".

Rappresentava, il [REDACTED] di avere, per tali fatti, sporto querela in data 26.07.1999 con la quale segnalava all'Autorità giudiziaria che quanto segnalato, costituiva reiterazione di atteggiamenti diffamatori da parte del [REDACTED] in suo danno volti a mortificare e delegittimare la professionalità e le competenze dello stesso [REDACTED]. Ed infatti, per fatti analoghi relativi a precedenti note, il ricorrente era stato già costretto a sporgere querela in data 4.05.1999 e, ancor prima, in data 6.05.1997, con la quale segnalava la diffusione da parte del [REDACTED] nell'ambito degli uffici comunali e mediante l'invio a giornali locali, di volantini nei quali la morte di un dipendente comunale, rag. [REDACTED] [REDACTED] veniva variamente posta in relazione causale con il ricorrente [REDACTED] e con l'attività dallo stesso svolta nella qualità di Ragioniere capo del Comune di Palermo.

Quest'ultimo aggiungeva di avere inoltrato, in data 9.07.2001, altra querela in relazione al comportamento diffamatorio tenuto dal [REDACTED] ai suoi danni in occasione di una riunione svoltasi a Palazzo delle Aquile, in assenza del [REDACTED] nella quale il medesimo [REDACTED] manifestava al Commissario Straordinario, alla presenza di una ventina di persone, la sua preoccupazione per il clima instaurato dal ricorrente nella qualità di Ragioniere capo del Comune di Palermo.

Infine, con ulteriore querela del 23.07.2001, [REDACTED] [REDACTED] denunciava l'ennesimo atteggiamento diffamatorio subito dal [REDACTED] mediante la nota n. 225 del 4.05.2001 con la quale, questi, ledeva l'onore e la reputazione del querelante.

Per i detti fatti veniva instaurato procedimento penale avanti il Tribunale di Palermo per l'ipotesi di reato di cui all'art. 595, commi 1 e 2, c.p. (capo A); art. 595 c.p. (capo B), e art. 595, commi 1 e 2, c.p. (capo C).

Con sentenza n. 2205/06 del 3.07.2006, resa nell'ambito del proc. pen. n. 3693/99 RGNR e n. 266/04 RG Tribunale, il Tribunale di Palermo, Sezione Prima Penale, dichiarava il dott. [REDACTED] [REDACTED] colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) e B) della rubrica, condannandolo alle pene di legge oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile [REDACTED] [REDACTED] per la cui liquidazione rimetteva le parti davanti al Giudice civile, condannando, altresì, il [REDACTED] al pagamento, in favore della detta parte civile, di una provvisoria, immediatamente esecutiva, di € 3.000,00.

Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione Quarta Penale, la quale, con sentenza n. 2690/2007, resa il 12.10.2007, dichiarava l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A) della rubrica dell'imputazione, condannando il [REDACTED] alla pena € 600,00 di multa, e confermava per il resto la sentenza impugnata.

Con sentenza n. 2199 dell'8/10/2010, la Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, confermava la sentenza resa dalla Corte di Appello.

[REDACTED] [REDACTED] chiedeva, quindi, che, acclarata la responsabilità di [REDACTED] [REDACTED] in ordine alle condotte diffamatorie poste in essere in danno dello stesso [REDACTED] venisse condannato al risarcimento del danno non patrimoniale *"in misura non inferiore ad € 250.000,00 o in quell'altra maggiore o minore somma ritenuta congrua"*.

Con comparsa di costituzione depositata il 25.11.2014, si costituiva in giudizio [REDACTED] [REDACTED] il quale eccepiva, preliminarmente, il difetto di

valida mediazione preventiva, imposta in questo caso a pena di improcedibilità, in quanto quella promossa dall'attore presso l'organismo "Promeda" il 18.04.2012 sulla base della legge allora vigente era stata travolta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 6.12.2012, con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 5, I comma, del D. Leg.vo n. 28/2010. Rappresentava, inoltre, la necessità che il procedimento sommario fosse convertito in procedimento ordinario in ragione della complessità della materia del contendere, bisognevole di adeguata istruzione.

Contestava poi nel merito le pretese attrici, deducendo sotto vari profili l'inesistenza di un qualsiasi danno risarcibile, o comunque la sua entità di gran lunga inferiore alla domanda avversa.

Più in particolare, chiedeva che venisse valutato il concorso del [REDACTED] nella causazione del danno stante che lo stesso aveva sempre assunto un contegno ostruzionistico nei confronti del convenuto impedendo *"in modo sistematico con espedienti formalistici, quasi sempre infondati, il pagamento degli impegni di spesa regolarmente emessi dal Dott. [REDACTED] nell'ambito del suo Ufficio"*, oltre ad aver creato, *"per il suo carattere eccessivamente rigido, poco conciliante e talvolta scontroso anche nei confronti dei dipendenti comunali addetti al suo Ufficio... un'atmosfera di costante nervosismo e di contrapposizione sia nei confronti del personale da lui dipendente, sia nei confronti dei dirigenti delle altre Ripartizioni"*.

Chiedeva, pertanto, che venisse disposto il rinnovo del procedimento di mediazione obbligatoria e il mutamento del rito da sommario di cognizione a ordinario e, nel merito: -il rigetto delle domande attrici atteso che la

provvisoria pari a € 3.000,00, liquidata in sede penale, è sufficiente a ristorare il danno subito dall'attore; -che venisse valutato, ai sensi degli artt. 1227 e 2056, "il concorso del fatto colposo del [REDACTED] nella produzione del danno, concorso derivante dal suo contegno ostruzionistico e di aperto contrasto verso i Colleghi nell'esercizio delle sue funzioni di Dirigente la Ragioneria generale del Comune di Palermo"; -che venisse commisurata, comunque, l'entità del risarcimento dovuto all'attore alla irrisoria pena inflitta al [REDACTED]

Nel corso del giudizio venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., cui seguiva lo scambio rituale delle memorie fra le parti. In particolare, con memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c., il convenuto [REDACTED] a parziale modifica ed aggiunta alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta del 25.11.2014, chiedeva che il Tribunale dichiarasse, preliminarmente, improcedibili le domande proposte da [REDACTED] [REDACTED] per omesso esperimento del procedimento di mediazione preventiva obbligatoria entro il termine perentorio di legge.

Con ordinanza depositata il 23.04.2016, il G.U. già titolare del procedimento, disponeva il mutamento del rito da sommario in ordinario e il rinnovo del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi della L. 9.08.2013, n. 98.

L'attività istruttoria si svolgeva con l'assunzione delle prove orali articolate dalle parti e C.T.U. medico legale.

All'udienza del 21.11.2018, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Con ordinanza del 24.06.2019, il procedimento veniva rimesso sul ruolo istruttorio e disposta C.T.U. medico legale richiesta da parte convenuta. Indi, espletata la detta C.T.U., all'udienza del 28.04.2021, la causa veniva trattenuta in decisione.

L'azione proposta dall'odierno attore appare fondata e merita accoglimento.

Preliminarmente, appare priva di pregio l'eccezione, sollevata dal [REDACTED] di improcedibilità della domanda proposta dal [REDACTED] in difetto del procedimento di mediazione.

Va rammentato, sul punto, che ai sensi dell'art. 5, Comma 1 *bis*, D. Lgs. n. 28/2010, *"...L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza"*.

Orbene, nel caso, l'eccezione di improcedibilità in parola appare tardiva giacché il convenuto [REDACTED] ha formulato la detta eccezione per la prima volta con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c..

Quanto alla natura del termine di quindici giorni indicato dalla legge nell'art. 5 del d.lgs 28/2010, va evidenziato, che la norma non attribuisce al medesimo carattere perentorio. Quindi, in accordo con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, considerando che il tentativo di mediazione è stato comunque esperito (con esito negativo), va rilevato che la condizione di procedibilità dell'azione giudiziale si era in ogni caso avverata, sebbene con ritardo rispetto al termine (ordinatorio) inizialmente assegnato. Ed infatti, il termine di quindici giorni non appare corrispondere a un termine processuale cui applicare il disposto di cui all'art. 154 c.p.c..

Nel merito, va rilevato che il giudizio ha per oggetto la quantificazione dei danni cagionati a [REDACTED] [REDACTED] dalle condotte poste in essere dal convenuto [REDACTED] [REDACTED] la cui responsabilità è stata definitivamente acclarata dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 2205/06 del 3.07.2006, resa nell'ambito del proc. pen. n. 3693/99 RGNR e n. 266/04 RG Tribunale, che aveva statuito la condanna generica di quest'ultimo al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede innanzi al giudice civile; parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 2690/2007, resa il 12.10.2007; decisione confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2199 dell'8.10.2010.

Riguardo la valutazione dei predetti danni, va osservato che l'onore, il decoro e la reputazione sono beni giuridici tutelati dall'ordinamento e riconosciuti quali diritti della persona e, pertanto, assoluti, indisponibili e imprescrittibili. La reputazione, in particolare, è il bene giuridico tutelato dall'art. 595 c.p. e include sia l'onore in senso oggettivo, sia l'onore in senso soggettivo: il primo inteso come la stima della quale l'individuo gode nella comunità in cui vive e opera, come il patrimonio morale riconosciutogli dai consociati o come il senso della dignità personale nell'opinione di altri; il secondo inteso come il sentimento di ciascuno della propria dignità morale e della somma di qualità che ciascuno attribuisce a se stesso. Nel concetto di reputazione rientra il decoro professionale, da intendersi come l'immagine che un soggetto ha costruito di sé nel proprio ambiente lavorativo.

Ciò posto, la compiuta istruttoria nel procedimento nulla ha modificato rispetto alla responsabilità, ai fini risarcitori, del convenuto [REDACTED] così come delineata nel giudizio penale. Ed infatti, per ciò che attiene alla prova orale articolata da parte convenuta, i testi escussi non sono stati in grado di precisare le condotte del [REDACTED] che avrebbero concorso alla realizzazione del danno (cfr verbale di udienza del 15.03.2018). Più in dettaglio: il teste [REDACTED] [REDACTED] non ha saputo precisare il merito delle decisioni adottate dall'attore e, comunque, lo stesso teste ha dichiarato di essere stato in attrito con il [REDACTED]. Il teste [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ha riferito circostanze apprese *de relato* e nessun approfondimento ha fornito in merito alle domande che gli sono state poste.

Più pertinenti e dettagliate sono risultate le risposte fornite dai testi indicati dall'attore a prova contrarie: il teste [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ha, infatti, dichiarato: *“sul cap. 1) ADR: “mi risulta che il dott. [REDACTED] respingeva le determine di liquidazione carenti o mancanti di documenti giustificativi, provvedimenti di impegno che non avevano adeguata copertura finanziaria o che violavano le norme sulla competenza degli organi. Mi risulta poiché sono stato dirigente della Ragioneria generale del Comune di Palermo dal luglio del 1996 fino alla fine di 2011”.*

Sul cap. 2) ADR: “non aveva buoni rapporti con i dipendenti della ragioneria che avevano poca voglia di lavorare per gli altri funzionari o dirigenti di altri uffici, solo con quelli ai quali aveva impedito che si continuassero a pagare indennità o compensi non dovuti”.

Sul cap. 4) ADR: “che io ricordi i contrasti vi furono quando la Ragioneria restituì provvedimenti che violavano le norme sulla competenza

degli organi e in particolare i rinnovi delle convenzioni con la SISPI, società che gestiva il servizio informatico del Comune e partecipata dallo stesso. Sui detti rinnovi la Ragioneria esprimeva parere contrario non vincolante poiché deliberati dalla giunta, che poi approvava, e non dal consiglio comunale, organo competente come individuato dal Commissario Straordinario in epoca che non ricordo. Tra i compiti della Ragioneria rientrano anche quelli relativi al vaglio della regolarità amministrativa, contabile e fiscale degli atti che le vengono sottoposti. I rapporti si sono ulteriormente acuiti a seguito della diffusione da parte del dott. [REDACTED] di note polemiche e offensive diffuse nell'ambito della amministrazione".

Sul cap. 5) ADR: "molti dipendenti chiesero di essere trasferiti a seguito della riorganizzazione dell'Ufficio di Ragioneria e l'ingresso di personale più qualificato che determinò la volontà di chi si riteneva inadeguato, o escluso da progressioni di carriera, ad essere destinati ad altro settore o ufficio."

Risposte di analogo tenore ha fornito il teste [REDACTED] [REDACTED] escusso all'udienza del 16.05.2018, e cioè: "Sul cap. 1 ADR: "non è vero, venivano respinti solo i provvedimenti che alla luce dei controlli effettuati erano carenti di documentazione ovvero di attestazioni previste dalle norme dell'ordinamento finanziario ovvero regolamentare. Preciso che il segretario generale intervenne sulla questione con diverse direttive rivolte ai dirigenti con le quali li invitava a corredare i provvedimenti con la detta documentazione o attestazione.";

Sul cap. 2 ADR: "non è vero, i rapporti non erano buoni soltanto con alcuni collaboratori e dirigenti dell'amministrazione ai quali erano stati

fortemente contestati alcuni trattamenti economici di cui non avrebbero dovuto beneficiare e verso i quali, in moltissimi casi, sono state avviate azioni di recupero degli emolumenti indebitamente percepiti”.

Sul cap. 3 ADR: “i rapporti con le organizzazioni sindacali non erano buoni per quanto detto precedentemente e cioè a causa delle azioni di recupero dei predetti emolumenti. Preciso che i contrasti con le organizzazioni sindacali riguardavano complessivamente l’amministrazione e, precisamente la delegazione trattante deputata alla contrattazione degli istituti dei salari accessori con le organizzazioni sindacali.”;

Sul cap. 4 ADR: “non mi risulta.”. a domanda a chiarimenti dell’avv.

██████████ ADR: “tra i provvedimenti respinti ve ne erano anche del dott. ██████████ per quanto detto in precedenza”

Sul cap. 5 ADR: “mi risulta che hanno preferito essere destinati ad altri incarichi solo quei dipendenti che non volevano adeguarsi al rispetto delle norme e non avevano adeguata professionalità e avevano visto bloccata la loro progressione in carriera a seguito dell’assunzione dei vincitori del concorso esterno. Mi risulta tutto quanto detto in precedenza poiché all’epoca dei fatti ero in servizio presso la direzione e segreteria della ragioneria generale”.

Deve dunque procedersi ad esaminare il profilo relativo ai danni patiti dall’attore.

Quanto al lamentato danno biologico che il ██████████ assume di aver subito quale conseguenza delle vicende per cui è causa, a parere di questo decidente, nessuna evidenza concreta è emersa nel corso del giudizio. Ed

infatti, dall'esame della relazione di consulenza tecnica redatta dal C.T.U., dott. [REDACTED] [REDACTED] in data 16.11.2020, e dai chiarimenti reso dallo stesso alle osservazioni dei CC.TT.PP., non emerge in termini di sufficiente concretezza il nesso eziologico tra le condotte diffamatorie poste in essere dal [REDACTED] e lo stato di salute dell'attore.

Ciò posto, in ordine alla liquidazione del danno, alla luce della natura eminentemente non patrimoniale del bene giuridico leso, si reputa necessario adottare un criterio equitativo, come, del resto, sancito dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che *"in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione... la liquidazione del danno morale va necessariamente operata con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insita nella natura del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico"* (ex plurimis Cassazione civile, sez. III, 05/12/2014, n. 25739).

Con un recente arresto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che *"La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subito, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017)[...]* Si tratta, quindi, di un giudizio in cui si è tenuto conto di tutte le circostanze allegare per valutare il danno morale derivato dall'illecito, con ragionamento inevitabilmente presuntivo, data la impalpabilità del danno reputazionale, desumibile non solo dal curriculum

professionale della vittima della diffamazione, ma da altri rilevanti elementi, correlati al contesto territoriale e sociale il cui il professionista opera.” (Cassazione civile, sez. III, 18/02/2020, n. 4005).

Alla luce di quanto sopra, preso atto della condanna generica al risarcimento del danno pronunciata in sede penale, ai fini della concreta liquidazione del danno patito dall'attore occorre tener conto: della indubbia valenza diffamatoria degli scritti e delle propalazioni adottati dal convenuto; della diffusione delle stesse in ambito professionale; del risalto su organi di stampa di alcune delle vicende oggetto di diffamazione (circostanza non contestata); della notorietà, posizione sociale dello stesso e del suo ruolo apicale presso l'amministrazione comunale.

Avuto riguardo alle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene equa la somma di € 40.000,00, cui va detratta la provvisoria di € 3.000,00 accordata in sede penale, da liquidare in favore di [REDACTED]

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base del *decisum*, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Palermo, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:

- in accoglimento dell'azione promossa dall'attore, condanna [REDACTED] [REDACTED] al pagamento della somma di € 40.000,00 (euro quarantamila), comprensiva della provvisoria, in favore di [REDACTED] [REDACTED] per la causale di cui in parte motiva;
- condanna [REDACTED] [REDACTED] alla refusione delle spese di lite in favore di [REDACTED] [REDACTED] liquidate in € 7.687,00, di cui € 687,00, per esborsi,

oltre a € 855,03 per spese della procedura di mediazione ed oltre IVA,
C.P.A. e rimborso forfettario come per legge;

- pone definitivamente a carico della parte convenuta il costo della
C.T.U.

Così deciso in Palermo in data 18/10/2021.

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario Dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.